



# **Comune di Serravalle Scrivia**

Provincia di Alessandria

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.6/12.03.2021**

**1^PUBBLICAZIONE ALBO DAL 16.03.2021 AL 30.03.2021**

**2^PUBBLICAZIONE ALBO DAL 31.03.2021 AL 15.04.2021**

Rif. Legge quadro sull'inquinamento acustico n.447/1995

Rif. Legge Regionale n.52/2000



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



---

<b>TITOLO I. FINALITA' GENERALI .....</b>	<b>4</b>
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED ESCLUSIONI.....	4
ARTICOLO 2. DEFINIZIONI.....	4
<b>TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI .....</b>	<b>7</b>
ARTICOLO 3. CAMPO DI APPLICAZIONE .....	7
ARTICOLO 4. RUMORE INTERNO AI LOCALI ED AGLI SPAZI DI PERTINENZA DELLE ATTIVITÀ .....	7
ARTICOLO 5. RUMORE ESTERNO AI LOCALI ED AGLI SPAZI DI PERTINENZA DELLE ATTIVITÀ .....	8
ARTICOLO 6. RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERNI AGLI EDIFICI .....	8
ARTICOLO 7. APPLICAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE IN PRESENZA DI PIÙ SORGENTI DISTURBANTI .....	9
ARTICOLO 8. MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI.....	10
ARTICOLO 9. AREE SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA .....	11
ARTICOLO 10. SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI.....	11
<b>TITOLO III. MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE .....</b>	<b>13</b>
ARTICOLO 11. CAMPO DI APPLICAZIONE .....	13
ARTICOLO 12. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA.....	14
ARTICOLO 13. LOCALIZZAZIONE DEI SITI DESTINATI A MANIFESTAZIONI RUMOROSE TEMPORANEE.....	15
ARTICOLO 14. ORARI E DURATA DELLE MANIFESTAZIONI .....	16
ARTICOLO 15. LIMITI DI IMMISSIONE SONORA AUTORIZZABILI IN DEROGA.....	17
ARTICOLO 16. SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI.....	18
<b>TITOLO IV. CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.....</b>	<b>19</b>
ARTICOLO 17. CAMPO DI APPLICAZIONE .....	19
ARTICOLO 18. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA.....	19
ARTICOLO 19. ORARI E LIMITI DI IMMISSIONE SONORA .....	20
ARTICOLO 20. EMERGENZE.....	21
ARTICOLO 21. SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI.....	22
<b>TITOLO V. APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI.....</b>	<b>23</b>
ARTICOLO 22. DOCUMENTAZIONE A VERIFICA DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	23



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



---

ARTICOLO 23.	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO.....	23
ARTICOLO 24.	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO.....	25
ARTICOLO 25.	VALUTAZIONE PREVISIONALE E RELAZIONE CONCLUSIVA RELATIVA AL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI .....	26
ARTICOLO 26.	CRITERI AMBIENTALI MINIMI IN EDILIZIA PUBBLICA .....	27
ARTICOLO 27.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO .....	28
ARTICOLO 28.	SANZIONI.....	29
<b>TITOLO VI. EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE.....</b>		<b>29</b>
ARTICOLO 29.	RISANAMENTO E PIANIFICAZIONE .....	29
ARTICOLO 30.	EMISSIONI SONORE DEI VEICOLI A MOTORE .....	30
<b>TITOLO VII. RUMORE DERIVANTE DA PARTICOLARI ATTIVITÀ O SORGENTI SONORE .....</b>		<b>30</b>
ARTICOLO 31.	ATTIVITÀ SVOLTE NELLE ABITAZIONI .....	30
ARTICOLO 32.	UTILIZZO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO.....	30
ARTICOLO 33.	CANNONCINI SPAVENTAPASSERI, ANTIGRANDINE E SORGENTI SONORE ASSIMILABILI.....	31
ARTICOLO 34.	CAMPANE, EMISSIONI SONORE PER ATTIVITÀ DI CULTO E ASSIMILABILI .....	32
ARTICOLO 35.	DEHORS.....	<b>ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.</b>
<b>TITOLO VIII. DISPOSIZIONI FINALI .....</b>		<b>32</b>
ARTICOLO 36.	DISCIPLINA DEI CONTROLLI .....	32
ARTICOLO 37.	ENTRATA IN VIGORE.....	32
ARTICOLO 38.	ABROGAZIONI E VALIDITÀ.....	32



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



---

## TITOLO I. FINALITA' GENERALI

### Articolo 1. Oggetto del regolamento ed esclusioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.
2. Il presente regolamento disciplina la gestione delle competenze comunali in materia d'inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, e dell'articolo 5 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia d'inquinamento acustico" e s.m.i.
3. Sono escluse dal presente regolamento le problematiche inerenti all'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D.lgs.81/08 e s.m.i., gli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'articolo 659 del Codice Penale e gli aspetti inerenti alla normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice Civile.

### Articolo 2. Definizioni

1. Si definiscono:
  - a) attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo o alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
  - b) attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi limitati e/o legata a ubicazioni variabili sul territorio;
  - c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



- agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- e) valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- f) valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, i valori limite di immissione sono distinti in:
- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
  - valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato alla presenza di tutte le sorgenti esistenti) e il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
- g) classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; a ogni classe acustica (e conseguentemente, a ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- h) impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- i) clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali e antropiche;
- j) requisiti acustici degli edifici: i requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
- k) tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/1995.



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



- 
- l) ENTeCA: Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica. Elenco tenuto e aggiornato da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ai sensi del D.Lgs 17/2/2017, n.42.



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



---

## TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

### Articolo 3. Campo di applicazione

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo:
  - a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari, utensili, autoveicoli, motoveicoli (e/o accessori di questi) rumorosi. Questo anche se utilizzati a fini di test o prove tecniche.
  - b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
  - c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati e pubblici esercizi, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
  - d) attività di gestione e utilizzo di strutture e impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
  - e) servizi e impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti a usi assimilabili a quelli elencati;
  - f) macchine e impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
  - g) attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

### Articolo 4. Rumore interno ai locali e agli spazi di pertinenza delle attività

1. Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'articolo 3, lettera c) del presente regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



---

Articolo 5. Rumore esterno ai locali e agli spazi di pertinenza delle attività

1. Le attività indicate all'Articolo 3, lettere dalla a) alla d), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento) e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento). Questo anche con riferimento alla rumorosità derivante dai dehors di circoli privati, pubblici esercizi ed assimilabili.
2. I servizi e gli impianti indicati all'Articolo 3, lettera e) devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento). Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento), ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabelle C1-C2-C3 e nota a esse aggiuntiva in appendice al presente regolamento).
3. I limiti di cui al comma 1 si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare di clienti o avventori prodotte all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione.

Articolo 6. Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici

1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui al D.P.C.M. 5/12/1997 (tabelle C1-C2-C3 e nota aggiuntiva in appendice al presente regolamento) gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti a uso comune quali ad esempio gli ascensori condominiali, l'impianto autoclave, gli impianti di movimentazione di cancelli e portoni, etc....
2. I limiti di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabelle C1-C2-C3 e nota aggiuntiva in appendice al presente regolamento) si applicano: agli impianti installati



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica; agli impianti antecedenti all'entrata in vigore, laddove ne sussista la fattibilità tecnica ed economica.

3. Nel caso in cui, per un impianto installato precedentemente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, sia accertato il superamento dei limiti di cui all'Allegato A dello stesso, il Comune ordina al proprietario l'adozione di soluzioni tecniche volte a ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico/economica, la riduzione delle emissioni.
4. I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabelle C1-C2-C3 e nota aggiuntiva in appendice al presente regolamento) devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via interna.
5. Gli impianti tecnologici di cui al comma 1 del presente articolo, perché sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggette anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento) in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio, indipendentemente dalla data di installazione.
6. Gli impianti tecnologici a servizio di attività produttive o di servizio devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatto salvo specifiche esigenze tecniche.

#### Articolo 7. [Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti](#)

1. Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici o comunque a fonti sonore di tipo fisso cui si può applicare il limite differenziale di immissione sonora, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento) deve essere verificato per ciascuna sorgente in riferimento al livello di rumore residuo ottenuto al netto dei contributi degli altri impianti



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



o fonti sonore di diversa natura. In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale, così come previsto al presente articolo, il Comune adotta specifiche ordinanze volte a ottenere tale rispetto.

**Articolo 8. Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti**

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; è consentito nei giorni festivi e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
2. L'uso di macchine e impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, eccetera) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché perché trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici o anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 19:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
3. Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 6:00 alle ore 24:00, fatta eccezione per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro le ore 20:00. In tali casi l'attività di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività. Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.
4. Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento) a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica. L'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare le azioni di contenimento intraprese,



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.

5. Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte del Comune secondo le modalità descritte al Titolo IV del presente regolamento.

**Articolo 9. Aree soggette a regolamentazione specifica**

1. Per le aree caratterizzate dalla compresenza di sorgenti rumorose riconducibili a più attività di cui alla lettera c) dell'Articolo 3 del presente regolamento (intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione), il Comune si riserva la facoltà di emanare regolamentazioni specifiche al fine di garantire per il complesso delle emissioni il rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento). Le regolamentazioni specifiche, sentiti i soggetti interessati, sono approvate con atto del Consiglio Comunale.

**Articolo 10. Sanzioni e provvedimenti restrittivi**

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o in corso di adozione ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 52/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 52/2000, chiunque violi le disposizioni dettate in applicazione della Legge 447/1995, e in particolare quanto determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettere e) e h) [*requisiti acustici delle sorgenti sonore esterne e requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi oltre che nei circoli privati a essi assimilabili*], della medesima Legge, è punito con la



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.

3. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 1, da parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale e i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, ovvero dei valori limite stabiliti dai regolamenti per le sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della Legge 447/1995 [*traffico veicolare, ferroviario, marittimo e aereo*], ovvero dei valori limite fissati dalle disposizioni dettate in applicazione della Legge 447/1995 di cui al precedente comma 2, il Comune ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995, articolo 2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.
4. In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro tale termine di 30 giorni dovrà essere presentato, sempre entro tale termine, apposito piano di risanamento rispondente alle caratteristiche di cui al comma 2), articolo 14, Legge Regionale 52/2000.
5. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, nonché con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura al pubblico ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.
6. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



7. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/1995, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 20.000,00.
8. L'inottemperanza ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, dell'articolo 7, dei commi 2 e 3 dell'articolo 8 e dell'articolo 9 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000.
9. L'inottemperanza a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 6 e dal comma 1 dell'articolo 8 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di norme di regolamenti comunali, secondo quanto previsto dal Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative.

### **TITOLO III. MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE**

#### **Articolo 11. Campo di applicazione**

1. Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in maniera non esaustiva:
  - a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
  - b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso le sedi operative di esercizi commerciali, attività artigiane o assimilabili, circoli privati e pubblici esercizi (ivi comprese le associazioni culturali, sportive, etc.), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, balli;
  - c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



- d) attività coreutiche in generale, manifestazioni, rassegne e festival dedicati alle espressioni artistiche in strada ai sensi della Legge Regionale 15 luglio 2003, n. 17. Sono escluse le espressioni artistiche da parte di artisti singoli o associati, laddove non soggette al possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

**Articolo 12. Autorizzazioni in deroga**

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995 e dell'articolo 9 della Legge Regionale 52/2000, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11 del presente regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
2. Tutte le attività di cui all'articolo 11 del presente regolamento nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione sonora/musicale sono tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici di cui al comma precedente; per le altre attività tale autorizzazione deve essere richiesta nei casi di possibile superamento dei limiti vigenti.
3. Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (carrì allegorici, bande musicali, processioni religiose, eccetera) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione di cui al comma 1.
4. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge) al Comune almeno 20 giorni prima della data di inizio della manifestazione. Entro gli stessi termini, copia in carta semplice della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere inviata per conoscenza all'A.R.P.A.
5. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato A del presente regolamento e corredate di tutta la



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



documentazione ivi richiesta a seconda degli specifici casi. Il Comune si riserva di richiedere a integrazione la predisposizione di una valutazione di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista.

6. Nel provvedimento di autorizzazione il Comune potrà prescrivere l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante (quali: la localizzazione di eventuali palchi, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, eccetera). Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque imporre nel corso della manifestazione limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico.

#### Articolo 13. Localizzazione dei siti destinati a manifestazioni rumorose temporanee

1. Le attività di cui all'articolo 11, lettera a) del presente regolamento, per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore devono svolgersi preferenzialmente nei siti individuati secondo i criteri di cui al punto 4) delle "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" (D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 - 3802) ed espressamente riportati nell'Allegato B del presente regolamento. Tali siti sono altresì indicati nella cartografia del Piano di Classificazione Acustica Comunale
2. L'elenco di cui al comma precedente può essere modificato, con atto del Consiglio Comunale, anche su proposta di enti culturali, sociali, religiosi, associazioni, settori specifici dell'amministrazione, etc. entro il 1° marzo di ogni anno e avrà validità a decorrere dal successivo 1° giugno.
3. Il Consiglio Comunale, col medesimo atto, può indicare per ogni sito ritenuto potenzialmente critico (in relazione al numero e all'entità delle manifestazioni di cui è stato sede in precedenza) un termine temporale assoluto per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 12 del presente regolamento relative al periodo giugno-settembre e i criteri di accoglimento delle istanze al fine di consentire il rilascio coordinato delle autorizzazioni.



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



4. Le attività del tipo indicato all'articolo 11, lettere a) e c), possono essere autorizzate anche in siti non compresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità indicate all'articolo 14 del presente regolamento.

**Articolo 14. Orari e durata delle manifestazioni**

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11 in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore può essere autorizzato dalle ore 9:00 alle ore 24:00.
2. In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee compreso nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 11, lettera a), per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
3. In ogni sito non compreso nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 1 e diverso dalle localizzazioni di cui al seguente comma 4, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 11, lettera a), per un massimo di 12 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
4. Presso ogni sede operativa di circolo privato, pubblico esercizio, centro sportivo, struttura o quant'altro possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 11, lettere b) e c), per un massimo di 20 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
5. Nel caso in cui in un sito sia autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 3 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito;
6. Le attività di cui al comma 2 per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni ogni settimana.
7. Il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da quanto stabilito nel presente regolamento può essere autorizzato previa delibera della



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.

**Articolo 15. Limiti di immissione sonora autorizzabili in deroga**

1. Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998. Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni ai livelli interni di immissione.
2. Per le manifestazioni di cui all'articolo 11, lettera a), il limite massimo di immissione può essere elevato fino a un massimo di 73 dB(A) su 30 minuti nel caso in cui l'istanza di autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 sia accompagnata da documentazione tecnica in base alla quale siano prevedibili in corrispondenza dei ricettori esposti, livelli acustici di fondo dovuti al traffico veicolare superiori a 65dB(A) su 1 ora.
3. Il rispetto dei limiti vigenti non può essere derogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici o fruitrici dell'attività causa del superamento.
4. I soggetti titolari delle autorizzazioni di cui all' Articolo 12 relative ad attività nell'ambito delle quali sia previsto un superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore oltre le ore 22:00 e per più di 3 giorni devono incaricare un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995, articolo 2) di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti in deroga a quelli normalmente vigenti durante il primo giorno di manifestazione per il quale è stata concessa deroga e di farne pervenire al Comune attestazione entro il terzo giorno lavorativo utile.



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



---

Articolo 16. Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui al comma 2 dell'articolo 12, per le quali non sia stata richiesta e rilasciata la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.
2. I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'articolo 11, per le quali non sia stata richiesta e rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 del presente regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'articolo 12 sarà punito, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.
4. A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, il Comune ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.
5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



---

## TITOLO IV. CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

### Articolo 17. Campo di applicazione

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali e industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

### Articolo 18. Autorizzazioni in deroga

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995 e dell'articolo 9 della Legge Regionale 52/2000, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 17 del presente regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
2. Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
3. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata inferiore a 3 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00-13:00 e le ore 14:00-19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nell'Allegato D del D.M. 16 marzo 1998.
4. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire, in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge), agli uffici tecnici comunali almeno 20 giorni prima della data di inizio delle lavorazioni rumorose. Entro gli stessi termini, copia in carta semplice della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere inviata per conoscenza all'A.R.P.A.
5. Le domande di autorizzazione devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato C del presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



richiesta; il Comune potrà richiedere a integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.

6. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Comune può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.
7. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri di cui all'articolo 17 del presente regolamento devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e impianti non considerate nella suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

#### Articolo 19. Orari e limiti di immissione sonora

1. I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere di cui all'articolo 17 del presente regolamento, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nell'Allegato C del D.M. 16 marzo 1998, sono indicati in funzione della fascia oraria nel seguente schema:

giorni feriali:

- $Leq = 75$  dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nelle fasce orarie 8:00-12:00 e 14:00-20:00;
- $Leq = 70$  dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 12:00-14:00;
- $Leq = 70$  dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 8:00 - 20:00;
- $Leq = 65$  dB(A) su qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20:00-8:00;



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



- $Leq = 60$  dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 20:00 - 8:00;
- non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento);

giorni prefestivi:

- $Leq = 75$  dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 8:00-12:00;
- $Leq = 70$  dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 12:00-14:00;
- non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento).

Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A). Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni ai livelli interni di immissione.

2. Il Comune può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti e orari differenti da quelli indicati al comma precedente, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Il Comune può effettuare verifiche di tale condizione a seguito di esposti oppure a campione.
3. Il Comune può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico a un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire al Comune la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

#### Articolo 20. Emergenze

1. I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, eccetera) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto s'intendono autorizzate in deroga.

**Articolo 21. Sanzioni e provvedimenti restrittivi**

1. Il titolare dell'attività di cui all'articolo 17 per le quali non è stata richiesta e rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 18 e per le quali sia accertato il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995, dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000 e della Legge 68/1981) e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).
2. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'articolo 18 sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995) e con la sospensione dell'autorizzazione stessa.
3. A seguito di accertamento di inottemperanze di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Comune può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 18 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime.
4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore.



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



---

**TITOLO V. APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI,  
RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI**

Articolo 22. Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico

1. Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:
  - a) Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
  - b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico;
  - c) Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici. (comprendente anche i Criteri Ambientali Minimi per l'Edilizia Pubblica ex Decreto Interministeriale. 11/1/2017 punto 2.3.5.6. e s.m.i.)

Articolo 23. Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

1. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili, autorizzazioni all'esercizio relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di opere e attività (ove prevista, la Valutazione deve essere predisposta ai fini della Dichiarazione di Inizio Attività) fatte salve le previste autorizzazioni semplificate di cui alla lettera e) del presente comma:
  - a) opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale;
  - b) strade di tipo A, B, C, D, E e F (secondo la classificazione del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.), aeroporti, avio superfici, eliporti, ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; per ciò che concerne le strade di tipo D, E e F s'intende "modifica" la costruzione, anche in più lotti, di un tratto stradale, anche solo parzialmente fuori sede, con uno sviluppo complessivo superiore a 500 metri lineari;



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



- 
- c) impianti ed infrastrutture adibiti alle attività di cui all'Articolo 3, lettere a) e b), del presente regolamento<sup>1</sup>.;
- d) centri commerciali (con tale definizione s'intendono esclusivamente i casi di cui all'articolo 4, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 114/1998, ovvero dove più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, con somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superiore a 250 metri quadrati);
- e) impianti ed infrastrutture di cui all'Articolo 3, lettera c) del presente regolamento<sup>2</sup> e tutte le attività inserite nell'elenco dell'allegato F al presente regolamento per le quali, si prevede il superamento dei vigenti limiti acustici. Nel caso in cui non si preveda il superamento dei limiti acustici, la Valutazione Previsionale d'Impatto Acustico può essere redatta in maniera semplificata sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000 s.m.i. da parte del titolare o del legale rappresentante dell'attività. I contenuti dell'allegato F al presente regolamento possono essere modificati con delibera di Consiglio Comunale anche in maniera disgiunta dal presente regolamento.
- f) impianti ed infrastrutture di cui all'Articolo 3, lettera d) del presente regolamento<sup>3</sup>
2. Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere s'intende rilevante da un punto di vista acustico, e dunque necessitante valutazione di impatto, tutto ciò che comporta l'introduzione di nuove sorgenti sonore, la variazione dell'emissione sonora di sorgenti già esistenti, la modifica delle strutture edilizie all'interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore.
3. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge Regionale. 56/1977 (piani particolareggiati, piani per l'edilizia economica e popolare, piani per gli Insediamenti produttivi, etc.) , titoli abilitativi convenzionati e

---

<sup>1</sup> attività industriali, di logistica, etc.

<sup>2</sup> sale da ballo, circoli privati, pubblici esercizi, etc.

<sup>3</sup> impianti sportivi e assimilabili, etc.



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.

4. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) e articolo 10 della Legge Regionale 25 ottobre 2000 n. 52" approvati con D.G.R. n. 9-11616 del 2 febbraio 2004; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
5. Le attività non soggette alla predisposizione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

#### Articolo 24. Valutazione Previsionale di Clima Acustico

1. La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie. Le tipologie di insediamento interessate sono:
  - a) nuovi insediamenti residenziali
  - b) scuole e asili di ogni ordine e grado;
  - c) ospedali, case di cura e di riposo;
  - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.
2. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Clima Acustico, coordinata con la documentazione d'impatto acustico eventualmente redatta ai sensi dell'articolo 23 del presente regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge Regionale 56/1977 (piani particolareggiati, piani per l'edilizia economica e popolare, piani per gli Insediamenti



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



produttivi, etc.), titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti urbanistici già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d) della Legge Regionale 25 ottobre 2000 n. 52" approvati con D.G.R. n. 46-14762 del 14 febbraio 2005; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
4. In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi, tenuto conto di quanto previsto ai sensi dell'Articolo 25 del presente regolamento, se applicabile.

Articolo 25. Valutazione previsionale e relazione conclusiva relativa al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici

1. La Valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici passivi degli edifici. (Per i contenuti si veda appendice D e appendice E al presente regolamento)
2. La Relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti e attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera.
3. La predisposizione della Valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici degli edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto e attività commerciali (o assimilabili) nei seguenti casi:

- a) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Nuovo Impianto, Completamento e Ristrutturazione Urbanistica ex articolo 13, Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività);
  - b) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria ex articolo 13, Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., limitatamente per gli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività).
4. La Valutazione Previsionale del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i criteri riportati in Allegato D; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
5. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una dichiarazione asseverata redatta sulla base di collaudo acustico in opera oppure redatta sotto forma di autocertificazione da parte del Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori.

**Articolo 26. Criteri Ambientali Minimi in edilizia pubblica**

1. In caso di opere di edilizia pubblica la valutazione previsionale e la relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui all'Articolo 25 del presente regolamento dovranno contenere al proprio interno anche le valutazioni tecniche – previsionali e conclusive rispettivamente - a riguardo del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi ex Decreto Interministeriale 11/1/2017. (Si veda appendice E).



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



---

Articolo 27. Modalità di presentazione della documentazione e controllo

1. La documentazione previsionale di cui agli articoli 23, 24 e 25 del presente regolamento deve essere presentata congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge Regionale 56/1977 (piani particolareggiati, piani per l'edilizia economica e popolare, piani per gli Insediamenti produttivi, etc.), titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.
2. La Relazione Conclusiva di cui all'articolo 25, comma 2 deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. n.380/2001, rispetto al progetto approvato di cui all'articolo 25 dello stesso D.P.R. n.380/2001. In caso di edifici di edilizia pubblica essa deve comprendere anche la valutazione di conformità ai Criteri Ambientali Minimi di cui all'Articolo 26 del presente regolamento.
3. Il proponente lo strumento urbanistico esecutivo ha facoltà di richiedere agli Uffici competenti l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui agli articoli 23 e 24, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale (o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività) o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui al comma 1 la mancanza di tale documentazione dovrà essere adeguatamente motivata.
5. Il Comune si riserva di esaminare la documentazione di cui agli articoli 23, 24 e 25, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di interventi di mitigazione del rumore.



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



6. Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.
7. Il Comune, su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, fissando un termine per la regolarizzazione.

**Articolo 28. Sanzioni**

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, nel caso siano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui all'articolo 26, i responsabili saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00. In caso di reiterata inadempienza il Comune può procedere alla revoca delle licenze, dei provvedimenti autorizzativi o dell'agibilità.

**TITOLO VI. EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE**

**Articolo 29. Risanamento e pianificazione**

1. Le competenze del Comune in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare sono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico e i Piani di Risanamento di cui al D.M. 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".
2. Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 30 marzo 2004. Gli strumenti di attuazione del P.R.G. devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da essi prevista.



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



3. In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strada già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al decreto 30 marzo 2004, è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà esserne dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

**Articolo 30. Emissioni sonore dei veicoli a motore**

4. Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. ad opera del Corpo di Polizia Municipale.

**TITOLO VII. RUMORE DERIVANTE DA PARTICOLARI ATTIVITÀ O SORGENTI SONORE**

**Articolo 31. Attività svolte nelle abitazioni**

1. Le attività svolte a fini privati nella abitazioni e negli spazi esterni privati, quali l'uso di strumenti musicali ed eventuali impianti elettroacustici annessi, è consentito dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, previa adozione di tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini; nessuna limitazione è prevista se l'attività non determina disturbo al vicinato o se è eseguita la totale insonorizzazione del locale in cui avviene l'attività ed è accertata l'assenza di disturbo al vicinato.
2. Le attività di edilizia libera eseguite in economia diretta dai proprietari o dagli inquilini delle abitazioni in cui essi sono svolti sono autorizzate dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 dei giorni feriali.

**Articolo 32. Utilizzo dei dispositivi antifurto**

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti e in qualunque altro luogo devono essere tarati in



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi ai sensi del punto 8 dell'Allegato B del D.P.C.M. 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto a esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi e il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne è disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne un'eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
4. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
5. Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

**Articolo 33. Cannoncini spaventapasseri, antigrandine e sorgenti sonore assimilabili**

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, a una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo tra un'emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



---

Articolo 34. **Campane, emissioni sonore per attività di culto e assimilabili**

1. Le campane, megafoni o impianti elettroacustici per le attività di culto o per segnalazione oraria devono limitare i periodi di funzionamento in relazione all'eventuale disturbo arrecato alla popolazione residente. Il Comune promuove la predisposizione di accordi da ricercare tra le parti interessate in caso di emersione di problematiche di disturbo.

**TITOLO VIII. DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 35. **Disciplina dei controlli**

1. Il Comune si avvale del Corpo di Polizia Municipale e dell'A.R.P.A. per le attività di esame della documentazione, di verifica e di controllo ai sensi del presente regolamento.
2. Il Comune può altresì assegnare specifici incarichi di consulenza tecnica per esame della documentazione, verifica e controllo a tecnici competenti in acustica ambientale che siano iscritti sia nell'elenco E.N.Te.C.A. sia negli elenchi dei Periti e dei Consulenti Tecnici d'Ufficio dei Tribunali e delle Corti d'Appello.

Articolo 36. **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sull'Albo Pretorio comunale per 90 giorni. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo al termine della pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Articolo 37. **Abrogazioni e validità**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



---

norme del presente regolamento o con esso incompatibili, fatte salve le norme comunali a tutela della quiete pubblica e della convivenza civile.

2. Sono abrogati gli artt. 25, 26, 27, 28, e 29 del Regolamento di Polizia Urbana.
3. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.
4. I Titoli III e IV del presente regolamento sono validi per quanto non in contrasto con criteri di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) della Legge Regionale 52/2000.



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



---

**ALLEGATO A**

**A.1 - MANIFESTAZIONI E/O SPETTACOLI TEMPORANEI**

**[Rif. Articolo 11 comma 1 lettere a), c) e d)].**

1. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'articolo 11 comma 1 lettere a), c) e d) del presente regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:
  - (solo per le persone fisiche) generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente;
  - (solo per le persone giuridiche) ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
  - denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
  - generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica della manifestazione (e di un suo sostituto) che funga da tramite con il Servizio Inquinamento Acustico del Settore Tutela Ambiente e con gli Organi di controllo (A.R.P.A. o Corpo di Polizia Municipale), la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
  - elenco numerato della documentazione allegata.
2. Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), presentate nei termini fissati dal presente regolamento e accompagnate dalla documentazione descritta nei paragrafi seguenti.



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



**a) Manifestazioni temporanee di durata inferiore o uguale a 3 giorni nel corso dell'anno solare**

1. Programma della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, eccetera).
2. Indicazione del sito di svolgimento della manifestazione sulla cartografia comunale.

**b) Manifestazioni di durata compresa tra 4 e 10 giorni nel corso dell'anno solare**

1. Programma della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, eccetera).
2. Planimetria in scala (1:1000 o maggiore) dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 metri, sul quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) e i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, eccetera), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.
3. Descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento e orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, eccetera).
4. Descrizione delle verifiche che s'intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

**c) Manifestazioni di durata superiore a 10 giorni nel corso dell'anno solare, anche non consecutivi**

1. Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per le Manifestazioni di durata inferiore o uguale a 10 giorni. In aggiunta a tale documentazione, deve essere



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



---

predisposta una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:

- stima delle emissioni previste e dei livelli sonori previsti durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area e in corrispondenza dei ricettori più esposti;
  - valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16 marzo 1998, allegato A, p. 12) riscontrabili nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.
2. Tale valutazione deve tenere presente anche il rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



---

**A.2 - MANIFESTAZIONI E/O SPETTACOLI TEMPORANEI**

**[Rif. Articolo 11 comma 1 lettera b)].**

N.B. si ricorda che ogni attività (rif. Articolo 14 comma 4) può ottenere un massimo di 20 autorizzazioni in deroga nell'anno solare, anche non consecutive.

1. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'articolo 11 del presente regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:
  - (solo per le persone fisiche) generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente;
  - (solo per le persone giuridiche) ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
  - denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
  - generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica della manifestazione (e di un suo sostituto) che funga da tramite con il Servizio Inquinamento Acustico del Settore Tutela Ambiente e con gli Organi di controllo (A.R.P.A. o Corpo di Polizia Municipale), la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
  - elenco numerato della documentazione allegata.
2. Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), presentate nei termini fissati dal presente regolamento e accompagnate dalla documentazione descritta nei paragrafi seguenti.



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



**a) Attività a corredo o supporto di quella principale per un massimo di 10 giorni nel corso dell'anno solare, anche non consecutivi**

1. Programma della manifestazione recante: calendario, orari di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, eccetera).
2. Indicazione del sito di svolgimento della manifestazione (se diverso dalla sede operativa dell'attività principale cui è correlata).
3. Descrizione delle sorgenti sonore e degli accorgimenti adottati per diminuire le emissioni sonore verso la popolazione che non prende parte all'evento.
4. Descrizione delle verifiche che s'intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

**b) Attività a corredo o supporto di quella principale della durata di oltre 10 giorni (fino ad un massimo di 20) nel corso dell'anno solare, anche non consecutivi**

1. Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per le Manifestazioni di durata inferiore o uguale a 10 giorni. In aggiunta a tale documentazione, deve essere predisposta una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente in maniera esplicita, oltre a quanto indicato nella D.G.R.9-11616:
  - stima delle emissioni previste e dei livelli sonori previsti durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area e in corrispondenza dei ricettori più esposti;
  - valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16 marzo 1998, allegato A, p. 12) riscontrabili nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.
2. Tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



---

**ALLEGATO B - ELENCO SITI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI  
TEMPORANEE**

1. I siti dedicati in maniera preferenziale ma non esclusiva allo svolgimento di manifestazioni temporanee, spettacoli mobili o all'aperto, fiere o attività assimilabili sono:

- Area denominata "Outlet di Serravalle"
- Piazza Paolo Bosio
- Piazza Vittorio Veneto
- Piazza Fausto Coppi
- Piazzale a parcheggio della via Cappellezza
- Piazza Pallavicini
- Arena di villa Caffarena
- Piazza Giacomo Matteotti
- Piazza dei bianchi
- Piazza martiri Il risorgimento

I siti sono indicati nella tavola di Zonizzazione Acustica Comunale con un simbolo puntiforme di colore azzurro.

Si faccia riferimento al TITOLO III del presente regolamento per modalità e tempistiche relative alla richiesta e al rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti acustici.



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



---

**ALLEGATO C - CANTIERI EDILI, STRADALI, ED ASSIMILABILI**

1. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'articolo 17 del presente regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:
  - ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
  - ubicazione del cantiere oggetto della domanda, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni e orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
  - generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica del cantiere e di un suo sostituto che funga da riferimento unico con l'Ufficio Tecnico Comunale, la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
2. Le domande devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, presentate nei termini fissati dal presente regolamento e accompagnate dalla documentazione descritta nei paragrafi seguenti.
  - a) **Cantieri di durata inferiore o uguale a 60 giorni**
    1. Descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo crono programma e indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
    2. Planimetria in scala (1:1000 o maggiore) del cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, eccetera) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione.
    3. Descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante.



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



- 
4. Descrizione delle verifiche che s'intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

**b) Cantieri di durata superiore a 60 giorni**

1. Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per i cantieri di durata inferiore o uguale a 60 giorni. In aggiunta a tale documentazione, deve essere predisposta una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente almeno i seguenti temi:
- stima dei livelli sonori previsti durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
  - individuazione degli accorgimenti, anche organizzativi, necessari a minimizzare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
  - valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16 marzo 1998, allegato A, p. 12) riscontrabili nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



---

**ALLEGATO D - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI  
ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

1. La Valutazione Previsionale del Rispetto Dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici dovrà contenere gli elementi di seguito elencati:
  - a) relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico, redatta ai sensi dell'articolo 24 del presente regolamento, qualora prevista e studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione alle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area;
  - b) studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
  - c) studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
  - d) scomposizione dell'edificio in unità singole cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;
  - e) calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali e orizzontali, isolamento al calpestio, indicazioni per la limitazione del rumore idraulico e impiantistico;
  - f) confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997;
  - g) stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta.
2. Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi notificati. Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti.
3. Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.
4. Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali e indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.
5. E' facoltà del Tecnico Competente effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



---

sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio. In ogni caso il Tecnico Competente dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



---

**ALLEGATO E – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'EDILIZIA PUBBLICA**

1. Nel caso di edifici di edilizia pubblica la Valutazione Previsionale del Rispetto Dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici e la Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici Passivi dovranno trattare anche gli elementi di seguito elencati oltre a quelli già specificati nell'allegato D:
  - a) Valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici in relazione alla classificazione ai sensi della norma UNI11367 s.m.i. attestante che – a livello di calcolo previsionale o a livello di verifica finale in opera rispettivamente – essi corrispondono almeno a quelli della classe II della norma UNI;
  - b) Nel caso l'edificio sia un ospedale, una casa di cura o una scuola, valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici attestante che – a livello di calcolo previsionale o a livello di verifica finale in opera rispettivamente – essi rispettano i valori limite di “prestazione superiore” riportati nell'appendice A della norma UNI11367 s.m.i. e di “prestazione buona” indicati nell'Appendice B della UNI 11367 s.m.i. per gli ambienti di uso comune o collettivo dell'edificio (corridoi, salottini, etc.) collegati mediante accessi o aperture ad ambienti abitativi principali (camere di degenza, aule, etc.)
  - c) Valutazione attestante che – a livello di calcolo previsionale o a livello di verifica finale in opera rispettivamente – gli ambienti interni sono idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici  $T_{60}$  (Tempo di riverberazione),  $C_{50}$  (Chiarezza) e STI (Speech Transmission Index) nella norma UNI11532 s.m.i.





**ALLEGATO F – CATEGORIE DI ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA FORMALE  
PRESENTAZIONE DI VALUTAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO**

**(Rif. D.P.R. 19/10/2011 n.227)**

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Agenzie di viaggio o assimilabili.
11. Sale da gioco.
12. Attività di supporto alle imprese o assimilabili.
13. Call center.
14. Attività di intermediazione monetaria.
15. Attività di intermediazione finanziaria.
16. Attività di intermediazione immobiliare.
17. Attività di intermediazione assicurativa.
18. Attività di informatica – software house, internet point o assimilabili.
19. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
20. Istituti di bellezza, estetica e cura del corpo in generale.
21. Centro massaggi e solarium.
22. Piercing e tatuaggi.
23. Laboratori veterinari.
24. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
25. Lavanderie e stirerie.
26. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
27. Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, prodotti da forno.



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



- 
28. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
  29. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
  30. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
  31. Laboratori artigianali ed esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria e lavorazioni minute in genere.
  32. Liuteria e assimilabile.
  33. Laboratori di restauro artistico, di conservazione reperti archeologici e assimilabili.
  34. Riparazione di beni di consumo e assimilabili.
  35. Ottici.
  36. Fotografi.
  37. Grafici.



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



**Appendice**

Tabella A: valori limite assoluti di emissione e immissione sonora - articoli 2 e 3, D.P.C.M.

14/11/97:

Classi di destinazione d'uso del territorio		Limiti di emissione Leq in dB(A)		10. Limiti di immissione Leq in dB(A)	
		Tempi di riferimento:			
		Diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)	diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)
I	Aree particolarmente protette	45	35	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45
III	Aree di tipo misto	55	45	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



**Tabella B:** valori limite differenziali - articolo 4, D.P.C.M. 14/11/97 (differenza tra il livello di rumore ambientale - prodotto da tutte le sorgenti esistenti - e il livello di rumore residuo - rilevato quando si esclude la specifica sorgente disturbante):

Periodo diurno (06:00-22:00):	+5dB(A)
Periodo notturno (22:00-06:00):	+3dB(A)

**Table C1-C2-C3:** valori limite per i requisiti acustici passivi degli edifici - D.P.C.M. 5/12/97 (rispettivamente Tabella A e B del DPCM 5/12/1997).

<u>Tabella C1 (Tabella A del DPCM 5/12/1997): Classificazioni degli ambienti abitativi</u>
Categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili
Categoria B: edifici adibiti a uffici e assimilabili
Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni e attività assimilabili
Categoria D: edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Tabella C2 (Tabella B del DPCM 5/12/1997): Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici

Categoria ambiente abitativo	Parametri				
	$R'_w$ (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L'_{nw}$	$LA_{Smax}$	$LA_{eq}$
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

(\*) Valori di  $R'_w$  riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

In Allegato, il DPCM 5/12/1997 medesimo così recita a riguardo del rumore degli impianti tecnologici all'interno di un edificio o tra edifici adiacenti:



COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA  
REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE



“La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

Tabella C3 (Da Allegato del DPCM 5/12/1997)

<b>c) servizi a funzionamento discontinuo</b> (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria, etc.)	35 dB(A) L <sub>Amax</sub> con costante di tempo slow
<b>d) servizi a funzionamento continuo</b> (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento, etc.)	25 dB(A) L <sub>Aeq</sub>

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.